



ATTO N. DD 4415

DEL 08/09/2021

Rep. di struttura DD-UA3 N. 968

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1

OGGETTO: : S.P. n. 590 della “Val Cerrina” dal Km. 18+600 al Km. 18+900 e dal Km. 26+200 al Km. 28+500 a tratti saltuari.
Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di senso unico alternato e limitazione di velocità a 30 Km/h, per consentire i lavori di posa barriere stradali.

Premesso che:

- La Ditta IGEA APPALTI S.r.l. deve eseguire i lavori in oggetto lungo la S.P.n° 590 della “Val Cerrina” dal Km. 18+600 al Km. 18+900 e dal Km. 26+200 al Km. 28+500 a tratti saltuari.

Visti il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 46 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”.

Ciò premesso e considerato si rende necessario provvedere al restringimento della carreggiata delle tratte stradali e l'istituzione di senso unico alternato e limitazione di velocità a 30 Km/h lungo la S.P.n° 590 della “Val Cerrina” dal Km. 18+600 al Km. 18+900 e dal Km. 26+200 al Km. 28+500 a tratti saltuari, per consentire i lavori di posa barriere stradali, mediante l'impiego di movieri o di impianto semaforico da cantiere a far data dal 09/09/2021 a tutto il 17/09/2021 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 01 geom. Giovanni GAVAZZI.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale



stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

di ordinare l'istituzione di senso unico alternato e limitazione di velocità a 30 Km/h lungo la S.P.n° 590 della "Val Cerrina" dal Km. 18+600 al Km. 18+900 e dal Km. 26+200 al Km. 28+500 a tratti saltuari, per consentire i lavori di posa barriere stradali, mediante l'impiego di movieri o di impianto semaforico da cantiere a far data dal 09/09/2021 a tutto il 17/09/2021 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

- Il committente : Città Metropolitana di Torino
- La Ditta esecutrice : IGEA APPALTI S.r.l. con sede in via Enrico Toti n. 74, 81030, Cancellò ed Arnone CE
- Il Direttore dei Lavori : Arch. Luca COLUCCI
- Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione : Geom. Paolo Rapelli
- Il Responsabile di cantiere : Sig. Andrea Chitic 389 5066386

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.



Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 46 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”, oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 08/09/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani